

## Legislatura 18<sup>a</sup> - Dossier n. 103

### Premessa

La presente nota è stata redatta utilizzando la relazione tecnica allegata al testo iniziale del disegno di legge di conversione in quanto non è pervenuta in tempo utile la relazione tecnica aggiornata all'atto del passaggio dell'esame tra i due rami del Parlamento prevista dal comma 8 dell'articolo 17 della legge di contabilità. E' stata in ogni caso utilizzata una nota della Ragioneria dello Stato depositata presso la Commissione Bilancio della Camera dei deputati durante l'esame in prima lettura.

### Articolo 1

#### ***(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola secondaria)***

Il comma 1 autorizza il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a bandire entro il 2019 una procedura concorsuale straordinaria, per titoli ed esami, per docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado, finalizzata all'immissione in ruolo nei limiti di cui ai commi 2, 3 e 4.

Il comma 2 prevede che la procedura di cui al comma 1, bandita a livello nazionale con uno o più provvedimenti, dovrà essere organizzata su base regionale ed è volta alla definizione, per la scuola secondaria, di una graduatoria di vincitori, distinta per regione e classe di concorso nonché per l'insegnamento di sostegno, per complessivi ventiquattromila posti. Si precisa che la procedura consente, di definire un elenco dei soggetti che possono conseguire l'abilitazione all'insegnamento alle condizioni di cui al successivo comma 9, lettera g).

Il comma 3 dispone che la procedura in parola è bandita per le regioni, classi di concorso e tipologie di posto per le quali si prevede che vi siano, negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023, posti che si presentano "vacanti e disponibili". Precisa poi che ove occorra per rispettare il limite annuale di cui al comma 4, le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte anche successivamente all'anno scolastico 2022/2023, sino all'esaurimento della graduatoria dei ventiquattromila vincitori.

Il comma 4, come modificato in prima lettura, prevede che annualmente, completata l'immissione in ruolo, per la scuola secondaria, degli aspiranti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di merito dei concorsi docenti banditi negli anni 2016 e 2018, per le rispettive quote, e disposta la confluenza dell'eventuale quota residua delle graduatorie ad esaurimento nella quota destinata ai concorsi, all'immissione in ruolo della procedura straordinaria e del concorso ordinario di cui al comma 1 sia destinato rispettivamente il 50 per cento dei posti così residuati, fino a concorrenza di 24.000 posti per la procedura straordinaria. E' previsto che l'eventuale posto dispari è destinato alla procedura concorsuale ordinaria.

Il comma 5, così come modificato e integrato nel corso dell'esame in prima lettura, stabilisce che la partecipazione alla procedura è riservata ai soggetti, anche di ruolo, che soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti:

- a. abbiano prestato almeno 3 annualità di servizio, anche non consecutive fra gli anni scolastici 2008/2009 e 2019/2020, su posto comune o di sostegno; il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini del concorso. I soggetti che raggiungono le tre annualità solo con l'anno scolastico 2019/2020 sono iscritti al concorso con riserva. La riserva è sciolta negativamente qualora il servizio relativo all'anno in corso non soddisfi le condizioni di cui all'art.11, co.14, l. 124/1999.
- b. abbiano svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera a), nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre. Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale per la classe di concorso, fermo restando quanto previsto al precedente periodo.
- c. possiedano, per la classe di concorso richiesta, il titolo di studio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fermo restando quanto previsto all'articolo 22, comma 2, del predetto decreto. Per la partecipazione ai posti di sostegno è richiesto l'ulteriore requisito del possesso della relativa specializzazione.

Il comma 6, nel testo modificato nel corso dell'esame in prima lettura, prevede che il servizio di cui al comma 5, lettera a), è preso in considerazione unicamente se prestato nelle scuole secondarie statali ovvero, se prestato nelle attività poste in essere dall'Amministrazione scolastica in collaborazione con le Regioni ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, nonché del comma 4-*bis* dell'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104. Il predetto servizio è considerato se prestato come insegnante di sostegno oppure in una classe di concorso compresa tra quelle di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, e successive modificazioni, incluse le classi di concorso ad esse corrispondenti ai sensi del medesimo articolo 2.

Il comma 7, integrato nel corso dell'esame in prima lettura, prevede che è altresì ammesso a partecipare alla procedura, unicamente ai fini dell'abilitazione all'insegnamento, chi è in possesso del requisito di cui al comma 5, lettera a), tramite servizio prestato, anche cumulativamente, presso le istituzioni statali e paritarie nonché nell'ambito dei percorsi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto per insegnamenti riconducibili alle classi di concorso di cui al comma 6, secondo periodo, del presente articolo. Restano fermi gli ulteriori requisiti di cui al comma 5. Possono altresì partecipare alla procedura, in deroga al requisito di cui al comma 5, lettera b), i docenti di ruolo delle scuole statali che posseggono i requisiti di cui ai commi 5, lettere a) e c), e 6.

Il comma 8 stabilisce che ciascun soggetto può partecipare alla procedura di cui al comma 1 in un'unica regione. È consentita la partecipazione sia alla procedura straordinaria di cui al comma 1 sia al concorso ordinario, anche per la medesima classe di concorso e tipologia di posto.

Il comma 9, alle lettere a)-g), stabilisce che la procedura concorsuale debba prevedere, in particolare:

- a. lo svolgimento di una prova scritta, da svolgersi con sistema informatizzato, composta da quesiti a risposta multipla;
- b. la formazione di una graduatoria di vincitori, sulla base del punteggio riportato nella prova scritta e della valutazione dei titoli di cui al comma 11, lettera c), nel limite dei posti di cui al comma 2;
- c. l'immissione in ruolo dei soggetti di cui alla lettera b), nel limite dei posti annualmente autorizzati ai sensi del comma 4, conseguentemente ammessi al periodo di formazione iniziale e prova;
- d. lo svolgimento di una prova scritta, da svolgersi con sistema informatizzato, composta da quesiti a risposta multipla, a cui possono partecipare i soggetti di cui al comma 7;
- e. la compilazione di un elenco dei soggetti che, avendo conseguito nelle prove scritte di cui alle lettere a) e d) il punteggio minimo previsto dal comma 10, possono conseguire l'abilitazione all'insegnamento alle condizioni di cui alla lettera g);
- f. l'abilitazione all'esercizio della professione docente per la relativa classe di concorso, dei vincitori della procedura immessi in ruolo, all'atto della conferma in ruolo. I vincitori della procedura possono altresì conseguire l'abilitazione, alle condizioni di cui alla lettera g), numeri 2) e 3);
- g. l'abilitazione all'esercizio della professione docente per coloro che risultano iscritti nell'elenco di cui alla lettera e) purché: 1) abbiano in essere un contratto di docenza a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche presso una istituzione scolastica o educativa del sistema nazionale di istruzione, ferma restando la regolarità della relativa posizione contributiva; 2) conseguano i crediti formativi universitari o accademici ove non ne siano già in possesso; 3) superino la prova di cui al comma 13, lettera c).

Il comma 10, così come integrato nel corso dell'esame in prima lettura, prevede che le prove di cui al comma 9, lettere a) e d), siano da considerarsi superate dai candidati che conseguano il punteggio minimo di sette decimi o equivalente, e riguardano il programma di esame previsto per il concorso ordinario per titoli ed esami per la scuola secondaria bandito nell'anno 2016.

Il comma 11 stabilisce che la procedura concorsuale in parola è bandita con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro il termine di cui al comma 1. Il bando definisce, tra l'altro: a) i termini e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura di cui al comma 1; b) la composizione di un comitato tecnico-scientifico incaricato di validare i quesiti relativi alle prove di cui al comma 9, lettere a) e d), in base al programma di cui al comma 10; c) i titoli valutabili e il punteggio a essi attribuibile, utili alla formazione della graduatoria di cui al comma 9, lettera b); d) i posti disponibili, ai sensi del comma 4, per regione, classe di concorso e tipologia di posto; e) la composizione delle commissioni di valutazione, distinte per le prove di cui al comma 9, lettere a) e d), e delle loro eventuali articolazioni; f) l'ammontare dei diritti di segreteria dovuti per la partecipazione alla procedura di cui al comma 1, determinato in maniera da coprire integralmente ogni onere derivante dall'organizzazione della medesima. Le somme riscosse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il comma 12 prevede che ai membri del comitato di cui al comma 11, lettera b), non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate, fermo restando il rimborso delle eventuali spese.

Il comma 13, come modificato in prima lettura, stabilisce che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, saranno definite: a) le modalità di acquisizione per i vincitori, durante il periodo di formazione iniziale e con oneri a carico dello Stato, dei crediti formativi universitari o accademici ove non ne siano già in possesso; b) l'integrazione del periodo di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sarà concluso con una prova orale, da superarsi con il punteggio di sette decimi, o equivalente, nonché i contenuti e le modalità di svolgimento della predetta prova e l'integrazione dei comitati di valutazione con almeno due membri esterni all'istituzione scolastica, di cui almeno uno dirigente scolastico, ai quali non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate, né rimborsi spese; c) le modalità di acquisizione, per i soggetti di cui al comma 9, lettera f), secondo

periodo, e lettera g), ai fini dell'abilitazione e senza oneri a carico della finanza pubblica, dei crediti formativi universitari o accademici, nonché le modalità ed i contenuti della prova orale di abilitazione e la composizione della relativa commissione.

Il comma 14 prevede che il periodo di formazione iniziale e prova, qualora valutato positivamente, assolve agli obblighi del periodo di prova di cui all'articolo 438 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nel rispetto del vincolo di durata (180 giorni) di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107. E' stabilito che i candidati che superano il predetto periodo sono tenuti a rimanere presso l'istituzione scolastica ove hanno svolto il periodo di prova per almeno altri quattro anni e sono cancellati dalle altre eventuali graduatorie.

Il comma 15, come riformulato in prima lettura, abroga le norme transitorie – recate dall'art. 17, co. 2, lett. d), secondo e terzo periodo, del D.Lgs. 59/2017 – in base alle quali i soggetti che hanno svolto almeno tre annualità di servizio anche non continuativi negli otto anni precedenti, anche se privi di abilitazione e di altri requisiti previsti dalla normativa vigente, possono partecipare ai concorsi ordinari per una tra le classi di concorso per le quali è stato maturato un servizio di almeno un anno, con una riserva di posti a loro destinata del 10%. Abroga inoltre il comma 7-*bis* dell'articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, laddove è previsto che al fine di fronteggiare gli effetti della pensione quota 100 sul sistema scolastico e di garantire lo svolgimento dell'attività didattica, le graduatorie di merito sono predisposte attribuendo ai titoli posseduti un punteggio fino al 40 per cento di quello complessivo.

Il comma 16 stabilisce che il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento non dà diritto ad essere assunti alle dipendenze dello Stato.

Il comma 19 certifica che agli oneri di cui al comma 13, lettera a), pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 9.

**La RT** annessa al ddl iniziale riferisce preliminarmente che le norme di cui all'articolo in esame comportano maggiori oneri per le finanze pubbliche, che sono interamente coperti ai sensi del comma 11, lettera f) e del comma 19.

In proposito, evidenzia che lo svolgimento del concorso comporterà maggiori spese per:

- la procedura informatica per la prova scritta *computer-based*;
- le spese per la predisposizione dei quesiti a risposta multipla che compongono le prove scritte;
- le spese per l'organizzazione delle prove scritte, incluse le relative spese di cancelleria, per i rimborsi spese in favore dei componenti del comitato tecnico scientifico e, ove accorrano, per il reperimento dei locali ove sono collocate le postazioni informatiche;
- la formazione iniziale dei neo-immessi in ruolo e la relativa prova finale, L'organizzazione della prova abilitante comporterà ulteriori oneri.

Poi, aggiunge che ogni onere derivante dalla procedura, fatta la sola eccezione di quelli derivanti dalla formazione iniziale per i vincitori, sarà comunque posto a carico dei partecipanti, che saranno ammessi alle prove solo qualora abbiano provveduto a versare alle entrate dello Stato i relativi diritti di segreteria, determinati ai sensi del comma 11, lettera f), in misura tale che le relative maggiori entrate compensino integralmente le maggiori spese a carico del bilancio dello Stato.

Certifica che non vi sono maggiori oneri derivanti dall'immissione in ruolo dei vincitori, giacché avverranno nel limite delle (e a valere sulle) ordinarie facoltà assunzionali previste per il personale docente della scuola secondaria.

Con riferimento al comma 1, precisa che la previsione di un concorso per posti di docente nelle scuole secondarie di primo e secondo grado non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche perché le conseguenti immissioni in ruolo avverranno, anno per anno, nel limite di cui ai commi 3 e 4. Tale limite è più stringente rispetto a quello delle facoltà assunzionali, pari a tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, ai sensi dell'articolo 1 comma 95 della legge n. 107 del 2015.

Certifica che il rispetto del limite di cui ai commi 3 e 4 è assicurato dalla circostanza che la proposta legislativa non specifica in maniera tassativa il numero di anni occorrenti per assumere in ruolo tutti i vincitori.

In tal senso, assicura che le immissioni saranno disposte in tanti anni quanti ne occorreranno al fine di rispettare tale limite, ritenuto che il comma 3 prevede che le assunzioni avvengano in tre anni scolastici, consentendo tuttavia di impiegare un tempo superiore per lo scorrimento della graduatoria, ove occorra per rispettare il limite in parola.

Sul comma 2, la RT certifica poi che la previsione per cui il concorso sia bandito per 24.000 posti, è di fatto priva di effetti sui saldi di finanza pubblica. A tale proposito precisa che, ai sensi dei commi 3 e 4, l'immissione in ruolo dei 24.000 vincitori sarà effettuata in tanti anni (almeno 3) quanti ne occorreranno al fine di assicurare il rispetto della quota delle facoltà assunzionali destinata al concorso.

Quota, precisa la RT, che costituisce una parte inferiore al 50% di quelle complessive assunzioni già autorizzate dalla legislazione vigente.

Evidenzia che a legislazione vigente, le facoltà assunzionali del personale docente sono pari ai posti vacanti e disponibili. In particolare, ai sensi dell'art. 17 co. 1, 2 d.lsg. 59/2017, nella scuola secondaria di primo e di secondo grado le predette facoltà assunzionali si dividono:

- a. per il 50%, in favore delle graduatorie a esaurimento (GAE);
- b. per il 50%, in favore delle graduatorie dei concorsi, prioritariamente quelle del concorso 2016, in subordine quelle dei concorsi straordinario del 2018 e ordinari banditi successivamente.

La quota delle facoltà di cui al punto a) che rimane inutilizzata confluisce nella quota di cui al punto b).

A tale proposito, precisa che nell'a.s. 2019/2020 risultano appena 8.189 docenti iscritti nelle graduatorie a esaurimento della scuola secondaria. Molti sono concentrati in un numero relativamente ridotto di province e/o sono iscritti per classi di concorso caratterizzate da scarse facoltà assunzionali. Inoltre, sottolinea che gli iscritti nelle GAE della scuola secondaria hanno avuto la possibilità, per l'anno scolastico 2019/2020, di spostare la propria iscrizione in province, ad es. del Nord, nelle quali erano disponibili facoltà assunzionali in generale sufficienti per tutti. I docenti tutt'ora iscritti hanno scelto di rimanere in province ove la disponibilità di posti è ridotta.

Con ogni probabilità, ne deriva che la gran parte delle facoltà assunzionali relative alla quota di cui al punto a) rimarrà inutilizzata anche nei prossimi anni e confluirà sulla quota di cui al punto b).

In proposito, evidenzia che la legislazione proposta prevede, invece, che la quota delle facoltà assunzionali di cui al punto a) non utilizzata mediante lo scorrimento delle GAE sia destinata al nuovo concorso straordinario riservato, ferma restando la prioritaria destinazione, già prevista a legislazione vigente, per le graduatorie dei concorsi ordinario 2016 e straordinario 2018 (rispettivamente 2.043 e 5.881 iscritti).

In definitiva, certifica che i commi in esame si limitano a disporre un diverso utilizzo delle facoltà assunzionali già vigenti, senza cambiarne l'entità.

Pertanto, certifica che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

Poi, sul piano informativo, rappresenta che le facoltà assunzionali complessive per la scuola secondaria nel biennio 2020/2021 – 2021/2022 sono pari a circa 48.000 docenti (corrispondenti a una previsione di 48.000 posti vacanti e disponibili), al netto di quelle che saranno utilizzate per lo scorrimento delle GAE e delle graduatorie dei concorsi del 2016 e del 2018.

Nel complesso, evidenzia che le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 hanno l'effetto di destinare al concorso straordinario la metà dei posti complessivamente disponibili, nelle province e classi di concorso nelle quali le GAE sono esaurite, mentre la percentuale scende sotto il 50% nelle province e classi di concorso nelle quali le GAE non sono esaurite.

Per questo, perviene alla conclusione per cui appare ragionevole la destinazione di 24.000 posti al nuovo concorso straordinario nell'arco di 3 anni, soprattutto tenuto conto che il comma 3 consente di utilizzare un arco temporale più ampio, ove occorra per rispettare la quota di facoltà assunzionali destinata al concorso medesimo.

Sui commi da 5 a 8, la RT evidenzia che le norme rivestono natura ordinamentale, limitandosi a specificare i requisiti di ammissione alla procedura. Le integrazioni e modifiche approvate nel corso dell'esame in prima lettura sono invece sprovviste di RT.

Sul comma 9 il dispositivo comporta maggiori oneri, per l'adattamento della preesistente procedura informatica di erogazione della prova composta da domande a risposta multipla, già utilizzata nei recenti concorsi per funzionari amministrativi, dirigente scolastico e DSGA, alle esigenze di questa nuova procedura.

Sottolinea che ulteriori spese saranno necessarie per i rimborsi spese alla commissione che li predispone e per l'organizzazione della prova orale e che tali spese saranno affrontate nel corso del 2019, cioè nel medesimo anno nel quale si verificheranno le maggiori entrate di cui al comma 11 lettera f), che ne compenseranno integralmente la misura.

Conferma che il comma prevede, altresì, una possibile prova abilitante per i soggetti inseriti nell'elenco non graduato oppure per i vincitori che desiderino abilitarsi prima del periodo di formazione iniziale e prova.

Sul punto, rileva che anche gli oneri per lo svolgimento della prova abilitante sono posti a carico dei partecipanti, che a tal fine effettueranno un secondo versamento alle entrate dello Stato, in concomitanza con la presentazione dell'istanza per la partecipazione alla prova abilitante. Evidenzia che le altre misure previste dal comma hanno natura ordinamentale.

Più in dettaglio, quanto al computo, la RT fornisce una stima prudenziale delle seguenti spese, nell'ipotesi che siano 100.000 i candidati che parteciperanno al concorso:

- sino a 100.000 euro nell'anno 2019 per l'adeguamento della procedura informatica di erogazione della prova scritta del concorso;
- circa 555.220 euro per i compensi alle commissioni di vigilanza, compresi gli oneri a carico dell'amministrazione, nell'ipotesi prudenziale che ne sia costituita una ogni 20 candidati (3 componenti e un segretario, 20,92 euro di compensi cadauno, cfr. DPCM 23 marzo 1995);

- nulla per l'utilizzo delle aule nelle quali sarà svolta la prova scritta, poiché saranno utilizzati i laboratori informatici delle istituzioni scolastiche statali;
- nulla per la predisposizione dei quesiti che comporranno la prova scritta, poiché vi provvederanno dipendenti dell'Amministrazione nonché gli eventuali componenti esterni del comitato tecnico scientifico, ai quali non sarà corrisposto alcun compenso;
- circa 50.000 euro complessivi per i rimborsi spese ai circa 100 componenti del comitato tecnico-scientifico;
- 11.102,48 euro per la commissione di valutazione, che validerà i risultati della correzione automatica della prova scritta e valuterà i titoli dei candidati.

Se ne ricava che i circa 100.000 candidati attesi potranno versare alle entrate dello Stato un diritto di segreteria di 10 euro a testa, garantendo al contempo la copertura integrale delle spese derivanti dal concorso.

Inoltre, quanto ai costi previsti per la commissione di valutazione del concorso pone riferimento al DPCM 23 marzo 1995, il cui articolo 4 prevede un compenso massimo, per i presidenti, i componenti e i segretari delle commissioni, tenuto conto della riduzione operata dall'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010, pari a:

- 2.509,98 euro per i presidenti;
- 2.091,65 euro per i componenti;
- 1.673,32 per i segretari.

Per il concorso, considerata la natura della prova che sarà composta da quiz a risposta multipla, sarà necessaria una sola commissione, composta da un presidente e due componenti e coadiuvata da un segretario, ne consegue che la spesa per i relativi compensi sarà pari a  $2.509,98 + 2.091,05 \times 2 + 1.673,32 = 8.366,6$  euro lordo dipendente (11.102,48 euro compresi gli oneri a carico dell'Amministrazione).

Quanto al versamento alle entrate dovuto per la partecipazione alla prova abilitante, nell'ipotesi prudenziale che ciascuna commissione esamini appena 100 candidati, per coprire il costo della commissione occorrerà che i candidati versino un contributo di 14 euro alle entrate dello Stato.

Infatti, sarà necessario istituire una commissione per regione e per classe di concorso, con eventuali sotto-commissioni ogni 500 candidati per le classi di concorso con un maggior numero di concorrenti.

La RT conclude che, supponendo – in via meramente prudenziale – che in media sia istituita una commissione ogni 100 candidati appena, ne consegue un onere, calcolato ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del citato DPCM 23 marzo 1995, la spesa da sostenersi debba essere pari a:

- per il presidente, euro  $251,00 + 0,50 \times 100 = 301,00$  euro;
- per i due componenti, euro  $2 \times (209,16 + 0,41 \times 100) = 500,32$  euro.
- per il segretario, euro  $167,33 + 0,33 \times 100 = 200,33$ .

Infine, conclude riferendo che in totale il costo di ciascuna commissione sarà pari a 1.001,65 euro lordo dipendente (1.329,19 euro compresi gli oneri a carico dell'Amministrazione) corrispondenti a circa 14 euro a candidato esaminato.

Sul comma 11, la RT annessa al ddl iniziale riferisce che la norma prevede, oltre a varie misure di natura ordinamentale, l'obbligo per i candidati di versare alle entrate dello Stato una somma tale da garantire la copertura integrale delle spese occorrenti per la gestione del concorso, salvo quelle da sostenere per la formazione iniziale (lettera f). Tali spese saranno sostenute nel 2019, con riferimento alla prova scritta *computer-based*, che costituisce l'unica fase del concorso. Le entrate in questione, complessivamente di pari misura rispetto alle spese, saranno rimosse nel medesimo anno, garantendo la copertura della proposta legislativa. Le spese relative allo svolgimento della prova abilitante saranno sostenute a decorrere dal 2020. Ai candidati sarà chiesto di versare in entrata i relativi diritti di segreteria immediatamente prima dello svolgimento della prova.

Sul comma 12 che dispone che ai componenti del comitato incaricato di validare ed eventualmente predisporre i quesiti della prova scritta, non spetteranno compensi ma rimborsi delle sole spese sostenute (ad es. di viaggio), evidenzia che di tali spese si terrà conto nella determinazione dell'ammontare dei diritti di segreteria chiesti ai partecipanti, ai quali si farà fronte con le risorse iscritte a legislazione vigente mediante rimodulazione del fabbisogno finanziario corrente.

Sul comma 13, che prevede che lo Stato si faccia carico di coprire le spese occorrenti per assicurare che tutti i neo immessi in ruolo acquisiscano i crediti formativi universitari, evidenzia che ciò comporta una spesa di 500 euro per discente, ai sensi del DM 616/2017.

Certifica che, poiché l'immissione in ruolo dei 24.000 vincitori avverrà in non meno di tre anni, la spesa massima possibile sarà di quattro milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. La spesa potrà essere inferiore, ma per più anni, qualora occorranò più di tre anni per completare l'immissione in ruolo, nel rispetto del limite di cui ai commi 3 e 4.

Il comma 13 disciplina altresì l'integrazione dei comitati di valutazione con almeno due componenti esterno, cui non spetta alcun compenso né il rimborso delle spese (i componenti esterni saranno individuati tra il personale del Ministero e scolastico della medesima provincia della sede di servizio dei

docenti in prova). Rimane ferma ogni altra disposizione vigente relativa al periodo di formazione e prova, inclusa l'individuazione di un docente tutor per ciascun docente in prova.

Ai tutor non spettano compensi né esoneri parziali o totali dagli impegni didattici.

Inoltre, la riformulazione del comma 15, approvata nel corso dell'esame in prima lettura, è al momento sprovvista di RT.

Il **prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti

(mln di euro)

norma	s/e	nat.	SNF			Fabb.			Ind. Netto		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Co.13 a)	s	c	0	4	4	0	4	4	0	4	4

**Al riguardo**, andrebbero richieste conferme in merito all'orizzonte cronologico delle annualità che saranno effettivamente interessate dalle immissioni in ruolo (nel numero complessivo di 24.000).

Va poi segnalato che le modifiche apportate alle disposizioni nel corso dell'esame in prima lettura sembrerebbero determinare un ampliamento della platea dei soggetti a cui viene riconosciuta la possibilità di partecipare alle procedure concorsuali e di abilitazione ivi previste, su cui andrebbero richieste puntuali rassicurazioni in merito alla neutralità finanziaria dell'impatto di ampliamento rispetto agli oneri previsti per le procedure, come peraltro confermato dal Dipartimento della R.G.S. durante l'esame in prima lettura<sup>(1)</sup>.

In proposito, posto che l'ammontare dei diritti di segreteria dovuti per la partecipazione alla procedura concorsuale verrà determinato ai sensi del comma 11, lettera f), è stabilito espressamente in maniera da coprire "integralmente" ogni onere derivante dall'organizzazione della medesima, e che la RT riferita al testo originario, ai fini della copertura integrale delle spese derivanti dal concorso, ipotizzava un numero di 100.000 partecipanti col versamento di 10 euro a testa, si conferma la richiesta di una integrazione dei dati e degli elementi di quantificazione, alla luce delle modifiche apportate alle disposizioni che incidono sul prevedibile numero complessivo dei partecipanti alle procedure concorsuali.

Prendendo atto dei dati di quantificazione ivi considerati dalla RT, non si formulano osservazioni, nel presupposto che si realizzi l'allineamento temporale tra gli incassi dei diritti di segreteria e le relative spese, circostanza che andrebbe opportunamente confermata dal rappresentante del Governo.

Sul comma 13 che pone a carico dello Stato le spese volte ad assicurare che tutti i neo immessi in ruolo acquisiscano i crediti formativi universitari previsti dalla vigente normativa, si evidenzia che a tal fine il comma 19 individua un onere pari a quattro milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, per cui andrebbe precisato se tale importo – come sembra evincersi dal tenore delle disposizioni – debba intendersi come limite massimo di spesa. In tale ipotesi andrebbe acquisito l'avviso del Governo riguardo alla effettiva prudenzialità di tale configurazione dell'onere in ragione delle caratteristiche della spesa, in relazione alla quale peraltro la RT non fornisce gli elementi sottostanti la stima che siano idonei a certificarne la congruità rispetto all'onere atteso.

Quanto alle modifiche al dispositivo intervenute in prima lettura, nulla da osservare in merito all'ampliamento della composizione della Commissione di valutazione di cui alla lettera b) (da un membro esterno ad almeno due membri esterni), considerato che resta confermata la previsione del testo originario che esclude espressamente, per i componenti della Commissione, la corresponsione di compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate e rimborsi spese.

Il comma 17, nel testo come modificato in prima lettura, dispone che dall'a.s. 2020/2021, al fine di ridurre il ricorso ai contratti a tempo determinato nelle regioni nelle quali le graduatorie dei concorsi banditi nel 2016 (per tutti gli ordini e gradi di scuola) e nel 2018 (per la scuola secondaria) siano insufficienti a coprire la relativa quota di immissioni in ruolo (pari al 50%), i posti vacanti e disponibili residui sono coperti, su istanza degli interessati, mediante scorrimento delle graduatorie presenti, per gli stessi concorsi, in altre regioni. La disciplina applicativa è demandata ad un decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza Stato-regioni.

**La RT** annessa al ddl iniziale sottolinea che la norma riveste natura ordinamentale, poiché si limita a consentire la copertura di posti vacanti e disponibili facenti parte delle facoltà assunzionali, quelli del personale docente che non sia possibile coprire altrimenti a settembre 2020, mediante lo scorrimento delle graduatorie di altre regioni.

**Al riguardo**, ivi trattandosi di norma la cui applicazione trova la praticabilità nel limite dei soli posti "vacanti e disponibili" in organico di diritto previsto dalla legislazione vigente, nulla da osservare.

Il comma 17-*bis*, inserito nel corso dell'esame in prima lettura<sup>(2)</sup>, prevede che i soggetti inseriti nelle graduatorie (GAE) utili per l'immissione nei ruoli del personale docente o educativo possano presentare istanza al fine dell'immissione in ruolo in territori diversi da quelli di pertinenza delle medesime graduatorie, per i posti di una o più province di una medesima regione. E' stabilito che la domanda deve essere presentata esclusivamente tramite il sistema informativo del MIUR, in deroga a quanto previsto dagli artt. 45 e 65 del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale).

Il comma 17-*ter* stabilisce che gli uffici scolastici regionali dispongano, entro il 10 settembre di ciascun anno, le immissioni in ruolo dei soggetti di cui al comma 17-*bis* nel limite dei posti di cui al comma 17.

Il comma 17-*quater* dispone che gli uffici scolastici regionali (USR) dispongono le conseguenti immissioni in ruolo: rispettando la ripartizione dei posti prevista a legislazione vigente, ossia il 50% dei posti alle GAE e il 50% dei posti alle graduatorie di merito di procedure concorsuali. Ivi si precisa che l'eventuale posto dispari sia destinato alle graduatorie concorsuali; rispettando, nell'ambito della percentuale destinata alle procedure concorsuali, il seguente ordine di priorità: soggetti inseriti nelle graduatorie di concorsi per titoli ed esami, nell'ordine temporale dei relativi bandi; soggetti inseriti nelle graduatorie di concorsi riservati selettivi per titoli ed esami, nell'ordine temporale dei relativi bandi; soggetti inseriti nelle graduatorie di concorsi riservati non selettivi, nell'ordine temporale dei relativi bandi.

Il comma 17-*quinqüies* disciplina la previsione dei termini e delle modalità di presentazione delle istanze, nonché i termini, le modalità e la procedura per le immissioni in ruolo, che vengono demandati ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

Il comma 17-*sexies* prevede che alle immissioni in ruolo a seguito della procedura descritta, si applica quanto previsto dall'art. 13, co. 3, terzo periodo, del D.Lgs. 59/2017, in base al quale in caso di valutazione positiva del percorso annuale di formazione iniziale e prova, il docente è tenuto a rimanere presso l'istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo che in caso di "sovrannumero" o esubero o di applicazione dell'art. 33, co. 5 o 6, della L. 104/199218, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso.

Il comma 17-*septies*, prevede che l'immissione in ruolo a seguito della procedura descritta comporta, all'esito positivo del periodo di formazione e prova, la decadenza dalle graduatorie per la stipula di contratti a tempo determinato o indeterminato per il personale della scuola, fatta eccezione per le graduatorie di concorsi ordinari per titoli ed esami.

Il comma 17-*octies* aggiorna il comma 3 e inserisce il comma 3-*bis* all'articolo 399 (*Accesso ai ruoli*) del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, prevedendo che a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica, ovvero, ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso, soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. È previsto che la norma disposizione del presente comma non si applica al personale di interessato dall'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all'inserimento periodico nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del presente testo unico (comma 3). E' altresì stabilito che l'immissione in ruolo comporti, all'esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo (comma 3-*bis*).

Il comma 17-*novies* dispone che le disposizioni di cui al comma 17-*octies* non sono derogabili dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Sono fatti salvi i diversi regimi previsti per il personale immesso in ruolo con decorrenza precedente a quella indicata al comma 3 del medesimo articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo n.297 del 1994, come sostituito dal citato comma 17-*octies* del presente articolo.

Il comma 18 dispone che le graduatorie merito e gli elenchi aggiuntivi del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, conservano la loro validità per un ulteriore anno, oltre al periodo di cui all'articolo 1, comma 603, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Le integrazioni e modifiche approvate nel corso dell'esame in prima lettura sono al momento sprovviste di **RT**.

**La RT** annessa al ddl iniziale sul comma 18 ribadisce che la norma ha natura ordinamentale, limitandosi a prorogare di un anno la validità delle graduatorie dei concorsi per docente banditi nel 2016, senza modificare le relative facoltà assunzionali.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, considerata la natura ordinamentale delle disposizioni integrative approvate in prima lettura, che appaiono finalizzate a consentire la copertura di posti vacanti e disponibili nell'ambito delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, mediante lo scorrimento di graduatorie riferite ad altri ambiti territoriali, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, sui commi *17-octies- 17-novies* andrebbe confermata la neutralità della riformulazione ivi riportata, con specifico riferimento alla declaratoria di decadenza dalle "altre" graduatorie, nel caso di disposta immissione in ruolo dei docenti.

Il comma *18-bis*, introdotto in prima lettura, prevede che i soggetti inseriti nelle citate graduatorie del concorso bandito nel 2016 possano richiedere l'inserimento, anche in coda a chi vi sia già iscritto, nelle graduatorie dei concorsi straordinari non selettivi banditi nel 2018, anche in regioni diverse da quella di pertinenza della graduatoria di origine. La disciplina attuativa è demandata a un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

Il comma *18-ter* dispone l'ammissione con riserva alle procedure concorsuali per i posti di sostegno da bandire nel 2019 e 2020, dei soggetti iscritti ai percorsi di specializzazione avviati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. In particolare, l'ammissione con riserva è prevista, come detto, con riferimento alle procedure da bandire nel 2019 e nel 2020: si tratta del concorso ordinario e della procedura straordinaria per il reclutamento del personale docente nella scuola secondaria previsti dal medesimo art. 1 (v. scheda art. 1, co. 1-16 e 19), nonché dei concorsi ordinari, per titoli ed esami, per il reclutamento del personale docente nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.

Il comma *18-quater* prevede che, in considerazione dei posti rimasti vacanti e disponibili a seguito dell'istituto c.d. "Quota 100", in via straordinaria, a valere dei posti dell'organico del personale docente, vacanti e disponibili al 31 agosto 2019, per i quali non è stato possibile procedere alle immissioni in ruolo, pur in presenza di soggetti iscritti utilmente nelle graduatorie a ciò utili, siano nominati in ruolo i soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie valide per la stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato, in posizione utile per la nomina rispetto ai predetti posti. La predetta nomina ha decorrenza giuridica dal 1° settembre 2019 e decorrenza economica dalla presa di servizio, che avviene nell'anno scolastico 2020/2021. I soggetti di cui al presente comma scelgono la provincia e la sede di assegnazione con priorità rispetto alle ordinarie operazioni di mobilità e di immissione in ruolo da disporsi per l'anno scolastico 2020/2021. E' previsto che le autorizzazioni già conferite per bandire concorsi a posti di personale docente sono corrispondentemente ridotte.

Il comma *18-quinquies* dispone l'incremento del «Fondo "La Buona Scuola" finalizzato al miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica» di 7,11 milioni per l'anno 2020 e di euro 2,77 milioni annui a decorrere dall'anno 2022.

Il comma *18-sexies* dispone che i componenti dei gruppi per l'inclusione scolastica (GIT) non sono più esonerati dalle attività didattiche ma che ad essi spetta un compenso, di natura accessoria, per le funzioni svolte. La misura del compenso deve essere definita con apposita sessione contrattuale, nel limite complessivo di spesa di € 0,67 mln per il 2020 e di € 2 mln annui a decorrere dal 2021.

Il comma *18-septies*, aggiunto anch'esso in prima lettura<sup>(3)</sup>, dispone che all'onere derivante dai commi *18-quater*, *18-quinquies* e *18-sexies*, pari a euro 7,78 milioni per l'anno 2020, a euro 13,20 milioni per l'anno 2021 e a euro 10,37 milioni annui a decorrere dall'anno 2022, si provveda mediante i risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del comma *18-sexies*.

Il comma *18-octies*, stabilisce che nei concorsi ordinari per il reclutamento del personale docente nella scuola secondaria, in sede di valutazione dei titoli, ai soggetti in possesso di dottorato di ricerca è attribuito un punteggio non inferiore al 20% del punteggio complessivamente attribuibile ai titoli.

Le integrazioni e modifiche approvate nel corso dell'esame in prima lettura sono al momento sprovviste di **RT**.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, sul comma *18-bis- 18-ter*, posto che ivi si stabilisce che i soggetti inseriti nelle graduatorie dei concorsi per posti di docente banditi nel 2016, su istanza, possano esser inseriti in coda alle graduatorie dei concorsi straordinari del 2018, anche in regioni diverse da quelle cui sono correlate le graduatorie 2016, e che il comma *18-ter* dispone l'ammissione con riserva nei concorsi banditi nel 2019 dei soggetti iscritti ai percorsi di specializzazione previsti dal D.L. n. 126/2019, da sciogliere successivamente al conseguimento del relativo titolo finale, andrebbero richiesti elementi di chiarificazione in merito agli effetti riconducibili alla omogeneizzazione delle materie di cui trattasi<sup>(4)</sup>.

Inoltre, appare necessario che vengano forniti i dati e gli elementi sottostanti la quantificazione degli oneri recati dalle disposizioni in esame relativi all'accesso ai ruoli nel comparto scuola disposti dal comma *18-quater*, ai compensi accessori previsti dal comma *18-sexies* nonché all'integrazione del Fondo "La Buona scuola" previsto dal comma *18-quinquies*.

In tal senso, quanto al comma 18-*septies*, tenuto conto delle perplessità espresse dalla RGS nel corso dell'esame in prima lettura<sup>(5)</sup>, andrebbero forniti dati ed elementi volti a suffragare la congruità delle risorse poste a copertura dei medesimi oneri che vengono individuate nella cessazione dell'esonero dalle attività scolastiche relativi ai componenti dei Gruppi territoriali di inclusione (GTI) di cui al comma 18-*sexies*<sup>(6)</sup>.

In merito al comma 18-*octies*, ritenuto il tenore ordinamentale della disposizione, non ci sono osservazioni.

1) In proposito, a fronte di analoga richiesta formulata nel corso dell'esame in prima lettura il Dipartimento della R.G.S. ha rappresentato che "il MIUR ha comunicato che non risulta possibile stimare l'ampliamento della platea e che in ogni caso tale ampliamento potrebbe avere effetti di riduzione dei diritti, di segreteria per la diversa incidenza dei costi fissi e dei costi variabili, in ogni caso ritiene di confermare la stima dei diritti formulata in relazione tecnica". Cfr. Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., PROT. 249155/2019, pagina 1.

2) Cfr. Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, doc. cit., 20 novembre 2019, pagina 23.

3) Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, doc. cit., 20 novembre 2019, pagina 29.

4) Con riferimento ai predetti commi, sotto il profilo della valutazione della salvaguardia di una "omogeneizzazione" delle materie di che trattasi, il Dipartimento della R.G.S. si è limitato alle valutazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., doc. cit., pagina 1.

5) Sul punto, il Dipartimento della R.G.S. aveva espresso parere contrario "non ravvisando sufficienti risparmi di spesa che andrebbero dimostrati in una idonea relazione tecnica". Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., doc. cit., pagina 2.

6) In proposito, sul testo iniziale dell'integrazione la R.G.S. aveva espresso infatti "parere contrario (sull'integrazione), atteso che per i commi 18-*ter* e 18-*quinquies*, essendo sprovvisti della necessaria relazione tecnica, non è possibile una compiuta valutazione degli effetti finanziari e della congruità dell'onere individuato dalle norme da coprire, anche sotto il profilo degli effetti della disposizione in termini di indebitamento netto e fabbisogno". Cfr. Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., doc. cit., pagina 2.

#### **Articolo 1-bis**

#### **(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente di religione cattolica)**

L'articolo è stato inserito nel corso dell'esame in Commissione svoltosi in prima lettura<sup>(7)</sup>.

In particolare, il comma 1 autorizza il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI), a bandire, entro il 2020, un concorso per la copertura dei posti per l'insegnamento della religione cattolica, relativamente ai posti che si prevedono "vacanti e disponibili" negli a.s. dal 2020/2021 al 2022/2023.

Il comma 2 stabilisce che una quota non superiore al 35 per cento dei posti del concorso di cui al comma 1 può essere riservata al personale docente di religione cattolica, in possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano, che abbia svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione.

Il comma 3 prevede che nelle more dell'espletamento del concorso, le immissioni in ruolo sono effettuate mediante scorrimento delle graduatorie del concorso bandito nel 2004. Di fatto, con l'intervento in esame si dispone la riapertura delle graduatorie, la cui validità, come si è visto, era limitata agli a.s. 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007.

Il comma 3-*bis*, inserito in prima lettura, stabilisce che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le integrazioni e modifiche approvate nel corso dell'esame in prima lettura sono al momento sprovviste di **RT**.

**Al riguardo**, non si formulano osservazioni considerato che il concorso per l'insegnamento della religione cattolica di cui viene autorizzato il bando entro il 2020, è finalizzato alla copertura dei soli posti che risultino vacanti e disponibili per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023.

Sul punto, richiamando le perplessità rilevate dalla R.G.S. nel corso dell'esame in prima lettura<sup>(8)</sup>, e in considerazione dei precisi *caveat* previsti dall'articolo 17, comma 6-*bis* dalla legge di contabilità in presenza di clausole di neutralità che si associno a nuovi o maggiori oneri, sembrerebbe necessario acquisire elementi di conferma dal Governo in merito alla effettiva possibilità che lo svolgimento del suddetto concorso possa effettuarsi nell'ambito delle sole risorse disponibili a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

7) Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, .... doc. cit., 20 novembre 2019, pagina 30.

8) In proposito, va detto che sull'articolo aggiuntivo il Dipartimento della R.G.S. aveva infatti espresso "parere contrario, in quanto la disposizione è suscettibile di determinare oneri correlati allo svolgimento delle procedure concorsuali (derivanti da spese per l'organizzazione del concorso, i compensi alle commissioni esaminatrici ecc.) non quantificati e privi di copertura. Risulta necessaria la relazione tecnica che dovrà indicare l'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e le relative unità gestionali utilizzabili per le finalità indicate dalla disposizione anche attraverso la loro riprogrammazione. Appare quindi necessaria la stima dell'onere derivante dallo svolgimento della procedura concorsuale al fine di valutare che l'utilizzo di risorse già disponibili non comprometta la realizzazione delle altre attività finanziate a valere sulle medesime risorse e che fornisca indicazioni sull'entità dei posti vacanti". Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., doc. cit., pagina 3.

### **Articolo 1-ter** **(Disposizioni in materia di didattica digitale e programmazione informatica)**

L'articolo è stato inserito nel corso dell'esame in Commissione svoltosi in prima lettura, con il parere favorevole del Governo<sup>(9)</sup>.

In particolare, il comma 1 stabilisce che le competenze in materia di tecnologie della didattica digitale e della programmazione informatica (cd. *coding*) sono acquisite nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria – finalizzati all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria – e nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche da acquisire ai fini del conseguimento dei 24 crediti formativi universitari o accademici (CFU/CFA) che rappresentano uno dei requisiti per l'accesso al concorso relativamente ai posti di docente e di insegnante tecnico pratico nella scuola secondaria – ovvero durante il periodo di formazione e prova del personale docente (cd. *coding*).

Il comma 2 prevede che i settori scientifico-disciplinari all'interno dei quali sono acquisiti i CFU/CFA relativi alle competenze innanzi indicate, nonché i relativi obiettivi formativi, sono individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il comma 3, inserito in prima lettura, stabilisce che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le integrazioni e modifiche approvate nel corso dell'esame in prima lettura sono al momento sprovviste di **RT**.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, anche in considerazione delle perplessità rilevate dalla R.G.S. nel corso dell'esame in prima lettura<sup>(10)</sup>, sembrerebbe necessaria l'acquisizione di elementi dettagliati in merito agli eventuali effetti finanziari della disposizione, per cui si prevede che vengano acquisite dai docenti le competenze relative alle metodologie e tecnologie della didattica digitale e della programmazione informatica (cd. *coding*), senza esplicitare le modalità applicative per cui tale apprendimento potrà essere assicurato ad assicurare l'invarianza degli oneri per l'Amministrazione scolastica. In particolare, andrebbero richiesti documentati elementi di conferma circa la possibilità per gli istituti interessati di dare attuazione alle disposizioni previste dalla norma in esame nell'ambito delle risorse già disponibili ai sensi della legislazione vigente.

9) Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, doc. cit., novembre 2019, pagina.

10) In proposito, va detto che sull'articolo il Dipartimento della R.G.S. aveva sottolineato che l'integrazione "prevede meccanismi e misure per l'acquisizione di competenze relative alle metodologie e tecnologie della didattica digitale e della programmazione informatica" rilevando che "al fine di evitare l'insorgere di eventuali oneri non quantificati né coperti per l'acquisizione delle competenze in oggetto, in relazione alle metodologie e tecnologie della didattica digitale e della programmazione informatica all'interno dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria o nell'ambito del periodo di formazione e di prova del personale docente, è necessaria una RT per una valutazione compiuta degli effetti finanziari". Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., doc. cit., pagina 3.

### **Articolo 1-quater** **(Disposizioni urgenti in materia di supplenze)**

L'articolo è stato inserito nel corso dell'esame in Commissione svoltosi in prima lettura<sup>(11)</sup>.

In particolare, il comma 1 prevede che, al fine di ottimizzare l'attribuzione degli incarichi di supplenza, a decorrere dall'a.s. 2020/2021, per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze fino al termine delle attività didattiche si utilizzano, in subordine alle GAE, apposite graduatorie provinciali, distinte per posto e classe di concorso. A tal fine, la norma novella il co. 6 dell'art. 4 della L. 124/1999 e introduce nello stesso il comma 6-*bis*.

Il comma 2 prevede che una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, è destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno.

Il comma 3 stabilisce che i soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali per le supplenze "indicano, ai fini della costituzione delle graduatorie di circolo o di istituto", per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo, "sino a 20 istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno

presentato domanda di inserimento”.

Il comma 4 modifica l'articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, riguardante i titoli per l'inserimento nelle graduatorie di circolo o di istituto. In particolare: si differisce (dall'a.s. 2019/2020) all'a.s. 2022/2023 il termine a decorrere dal quale l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione. Si posticipa, dunque, la soppressione della terza fascia di tali graduatorie; si dispone che, in occasione dell'aggiornamento delle medesime graduatorie "previsto nell'a.s. 2019/2020", l'inserimento nella terza fascia per posto comune nella scuola secondaria è consentito, oltre che ai soggetti già inseriti nella stessa, ai soggetti in possesso dei 24 crediti formativi universitari o accademici (CFU/CFA), che rappresentano uno dei requisiti per l'accesso al concorso a posti di docente e di insegnante tecnico-pratico nella scuola secondaria, unitamente al titolo di studio, qualora non si sia in possesso dell'abilitazione. Ai fini indicati, si novella l'art. 1, co. 107, della L. 107/2015, come modificato dall'art. 4, co. 4, del D.L. 244/2016 (L. 19/2017) (che aveva a sua volta differito – dall'a.s. 2016/2017 – all'a.s. 2019/2020 il termine a decorrere dal quale l'inserimento nelle già citate graduatorie può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione).

Le integrazioni e modifiche approvate nel corso dell'esame in prima lettura sono al momento tutte sprovviste di **RT**.

**Al riguardo**, per i profili di copertura, alla luce delle criticità rilevate anche dal Dipartimento della R.G.S. nel corso dell'esame in prima lettura<sup>(12)</sup>, in merito agli indubbi effetti riconducibili all'ampliamento del precariato nella scuola associabile alle disposizioni in esame, andrebbe richiesta una RT recante l'illustrazione degli effetti d'impatto attesi sulle "platee" ad oggi esistenti di personale docente a t.d. già iscritto nelle GAE e di quello che verrà ancora iscritto nelle graduatorie provinciali di cd. "terza fascia" per effetto della norma in esame.

11) Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, doc. cit., 20 novembre 2019, pagina 26.

12) In proposito, va sottolineato che il Dipartimento della R.G.S. nel corso dell'esame in prima lettura aveva infatti espresso sulla modifica "avviso contrario,... atteso che l'alimentazione di quelle (Graduatorie) già esistenti e le nuove graduatorie, sommate alle esistenti GAE, avrebbe effetti ampliativi del precariato con prevedibili effetti espansivi della spesa per supplenze, successivi concorsi di stabilizzazione ed abilitazione e riduzione della qualità del servizio a causa della deroga al possesso del requisito professionale dell'abilitazione". Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., doc. cit., pagina 4.

### **Articolo 1-quinquies**

#### **(Disposizioni in materia di contenzioso concernente il personale docente e per la copertura di posti vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria)**

L'articolo novella la rubrica e i commi 1 e 1-bis dell'art. 4 del D.L. 87/2018 (L. 96/2018), le cui disposizioni sono volte a salvaguardare la continuità didattica nell'a.s. 2018/2019, limitatamente ai casi in cui si fosse determinata la decadenza di contratti di lavoro stipulati da soggetti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002.

In particolare, il comma 1 dispone che ai provvedimenti giurisdizionali in sede amministrativa o civile relativi all'inserimento dei docenti nelle graduatorie ad esaurimento, nelle graduatorie di istituto, ovvero nelle graduatorie concorsuali, che comportino la decadenza dei contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato stipulati presso le istituzioni scolastiche statali, deve essere data esecuzione entro 15 giorni dalla notifica dei medesimi provvedimenti al MIUR.

In particolare, sul comma 1-bis, lettera a), si prevede che al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1, quando notificate successivamente al ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni nella regione di riferimento, trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno di ciascun anno scolastico, nonché modificando i contratti a tempo determinato stipulati con i docenti di cui al comma 1, in modo tale che il relativo termine non sia posteriore al 30 giugno di ciascun anno scolastico»

Il comma 2 dispone che, ai fini del riconoscimento della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), i periodi di servizio resi dai docenti i cui contratti di lavoro siano stati trasformati – in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali – in contratti a tempo determinato, nei termini di cui al comma 1, si considerano a tempo determinato.

Le integrazioni e modifiche approvate nel corso dell'esame in prima lettura sono al momento tutte sprovviste di **RT**.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, richiamando anche le valutazioni critiche espresse dal Dipartimento della R.G.S nel corso dell'esame in prima lettura<sup>(13)</sup>, si rileva che le disposizioni in esame sembrerebbero suscettibili di determinare effetti finanziari, ivi riconoscendosi diritti soggettivi perfetti ai docenti delle GAE interessati ai provvedimenti di decadenza pronunciati dall'A.G., cui l'Amministrazione scolastica dovrà dare esecuzione entro i termini tassativi ivi previsti, con possibili effetti contenziosi in caso di ritardi.

Ciò detto, senza considerare anche gli ipotizzabili effetti di "trascinamento" su altri comparti analoghi, che si contraddistinguono per un elevato precariato indispensabile ad assicurare la continuità del servizio.

13) Sulla modifica, il Dipartimento della R.G.S. ha espresso parere contrario in quanto la disposizione nel prevedere una ulteriore declinazione del sistema di tutela già previsto dall'art. 4 del D.L. n. 87/2018 per i docenti abilitati e non laureati, è suscettibile di determinare effetti emulativi per altre categorie di personale delle pubbliche amministrazioni operanti in settori quali, ad esempio, l'università, la sanità. Si rileva, per i docenti decaduti, che non appare possibile escludere i periodi prestati a tempo determinato dalla maturazione di benefici legati alla ricostruzione di carriera ed anzianità economica, attese le numerose sentenze di segno contrario e, pertanto, si configurerebbero oneri retributivi e giudiziali, oltre a quelli assistenziali legati alla NASpI. Inoltre, per i docenti che effettivamente avrebbero avuto titolo alla nomina in ruolo, per effetto della pronuncia di decadenza dei docenti abilitati e non laureati, la norma prevede il diritto all'assunzione. Tuttavia, per costoro occorrerebbero ulteriori posti da assegnare, ancorché ai soli fini giuridici, tenuto conto che tutti i posti vacanti e disponibili (ivi compresi quelli per la quota cento) risultano messi già a concorso. In ogni caso, potrebbero pretendere il riconoscimento del periodo intercorrente tra la nomina giuridica e gli effetti economici sia ai fini della ricostruzione di carriera che ai fini di eventuali pretese indennitarie, in quanto gli interessati non potrebbe computare il predetto periodo di inattività ai fini del completamento di requisiti necessari a partecipare a procedure concorsuali o per conseguire scatti stipendiali o miglioramenti economici legati all'anzianità di servizio. Per le considerazioni sopra esposte la proposta non appare asseverabile". Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., doc. cit., pagina 3.

#### **Articolo 1-sexies**

##### ***(Supporto educativo temporaneo nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali)***

L'articolo prevede che per garantire il regolare svolgimento delle attività nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali, qualora si verifichi l'impossibilità di reperire personale docente con il prescritto titolo di abilitazione per le sostituzioni, è possibile, in via transitoria per l'anno scolastico 2019/2020, prevedere un supporto educativo temporaneo, attingendo alle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo a operare nei servizi per l'infanzia. Il servizio prestato presso le scuole dell'infanzia paritarie come supporto educativo temporaneo è utile ai fini dell'inserimento nelle graduatorie del personale statale e per il computo dell'anzianità economica o giuridica, nel caso in cui il predetto personale sia destinatario di un contratto presso le istituzioni scolastiche statali, solo quando prestato da personale docente.

Le integrazioni e modifiche approvate nel corso dell'esame in prima lettura sono al momento sprovviste di **RT**.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, considerando le valutazioni critiche formulate anche dal Dipartimento della R.G.S. nel corso dell'esame in prima lettura<sup>(14)</sup>, sembrerebbe necessaria l'acquisizione di una valutazione del Governo in merito agli eventuali effetti onerosi derivanti dalla disposizione in esame, secondo la quale i servizi resi a supporto delle scuole dell'infanzia paritarie, predisposti all'occorrenza attingendo alle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia, d'ora innanzi saranno utili ai fini dell'inserimento nelle graduatorie del personale statale e per il computo dell'anzianità economica o giuridica anche nel caso in cui il personale sia destinatario di un contratto presso le istituzioni scolastiche statali.

14) In proposito va evidenziato che anche il dipartimento della R.G.S. ha espresso infatti parere contrario sull'emendamento modificativo "in quanto, oltre ad ampliare le graduatorie statali, in controtendenza con la legislazione vigente, verrebbero determinati oneri derivanti dai benefici giuridici ed economici legati all'anzianità di servizio, non quantificati né coperti". Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, doc. cit., novembre 2019, pagina 29; MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., doc. cit., pagina 4.

#### **Articolo 2**

##### ***(Disposizioni in materia di reclutamento del personale dirigenziale scolastico e tecnico dipendente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e per assicurare la funzionalità delle istituzioni scolastiche)***

Il comma 1, alle lettere a)-f), si apportano modifiche all'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (TUPI), ivi disponendosi che d'ora innanzi, a regime, il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante un concorso selettivo per titoli ed esami, organizzato su base

regionale, per tutti i posti vacanti nel triennio, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni.

Resta fermo che al concorso possono partecipare i docenti e il personale educativo delle istituzioni statali in possesso di diploma di laurea magistrale o di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, che abbiano maturato un'anzianità complessiva nel ruolo di appartenenza di almeno 5 anni. Resta, altresì, fermo che i candidati devono pagare un contributo per le spese della procedura concorsuale e che il concorso comprende una eventuale prova preselettiva, una o più prove scritte e una prova orale, cui segue la valutazione dei titoli. Si precisa ora che le prove scritte e la prova orale sono superate con il punteggio, in ciascuna prova, di almeno 7/10 o equivalente.

Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è definita la disciplina applicativa, con riferimento a modalità di svolgimento del concorso e dell'eventuale preselezione, prove e programmi concorsuali, valutazione della preselezione, delle prove e dei titoli, periodo di formazione e prova, nonché contenuti dei moduli formativi relativi ai due anni successivi alla conferma in ruolo.

**La RT** annessa al ddl iniziale certifica, sul comma 1, che la norma reca la modifica delle modalità di svolgimento del corso-concorso nazionale di cui all'articolo 29 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che muta natura e diviene un semplice concorso per titoli ed esami, su base regionale. Ciò comporta i seguenti effetti finanziari:

- il venir meno delle spese di organizzazione dei tirocini e della fase formativa presso le Università, sostituiti con un meno oneroso corso di formazione in servizio rivolto ai neo-dirigenti, che lo svolgeranno durante l'anno di prova. A fini prudenziali, si ritiene però di non attribuire effetti finanziari a tale misura di contenimento di spesa;
- il venir meno del semi-esonero già previsto per i corsisti, poiché il corso di formazione universitario non sarà più svolto. Rileva che la relazione tecnica al decreto-legge n. 104 del 2014, che introdusse tale misura, prevedeva che costasse 8,26 milioni di euro, ragion per cui il suo venir meno comporterà un miglioramento del saldo netto da finanziare di pari importo, a decorrere dall'anno 2020.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto minori spese correnti/minori entrate tributarie correnti

(mln di euro)

norma	s/e	nat.	SNF			Fabb.			Ind. Netto.		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
co.1,.a)	s	c	0	-8,26	-8,26	0	-8,26	-8,26	0	-8,26	-8,26
co.1,.a)	e	t/c	0	0	0	0	-4,01	-4,01	0	-4,01	-4,01

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, posto che alla norma sono associati risparmi di spesa che vengono portati in correzione dei saldi tendenziali, andrebbero richiesti elementi illustrativi e dati concernenti i parametri e criteri impiegati nella loro determinazione, sebbene gli stessi risultino esse stati a suo tempo quantificati dalla RT annessa al decreto-legge n. 104/2014.

Il comma 2 autorizza una spesa di 180.000 euro annui a decorrere dal 2021 per la formazione iniziale dei dirigenti scolastici.

**La RT** annessa al ddl iniziale si limita a ribadire che il comma incrementa gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero per la formazione iniziale dei dirigenti scolastici, nella misura di ulteriori 180 mila euro all'anno a decorrere dal 2021.

Il **prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti.

(mln di euro)

norma	s/e	nat.	SNF			Fabb.			Ind. Netto.		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
co.2	s	c	0	0	0,18	0	0	0,18	0	0	0,18

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, ivi trattandosi di autorizzazione che è formulata come limite massimo di spesa, andrebbero in ogni caso richiesti i criteri e i dati considerati nella determinazione dell'ammontare al fine di consentirne la valutazione circa il grado di congruità rispetto ai fabbisogni prevedibili.

Il comma 3, come modificato in prima lettura, autorizza il MIUR, nell'ambito della dotazione organica vigente, a bandire un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, a decorrere da gennaio 2021, di n.59 dirigenti tecnici e, a decorrere dal 2023, di ulteriori n. 87 unità, con conseguente maggiore spesa di personale per € 7,90 mln annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e

per € 19,55 mln a decorrere dal 2023. E' previsto che le assunzioni possono avvenire fermo restando il regime autorizzatorio vigente. Il reclutamento è autorizzato in deroga a specifiche disposizioni che consentono l'avvio di procedure concorsuali da parte delle pubbliche amministrazioni. Per lo svolgimento del concorso è autorizzata la spesa di € 170.000 nel 2019 e di 180.000 euro nel 2020.

**La RT** annessa al ddl iniziale certifica che la norma prevede che si proceda all'immissione in ruolo di 59 dirigenti tecnici, vincitori di concorso, mentre non si sofferma sugli ulteriori 87 da assumere dal 2023, in quanto non presenti nel testo iniziale.

L'importo complessivo in godimento dai dirigenti di seconda fascia del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è pari a 129.353 in media, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP, e tenuto conto dei valori medi in godimento per la retribuzione di posizione variabile e di risultato:

*Voce retributiva Lordo dipendente Oneri riflessi e IRAP*

Stipendio base (incl. IVC) 43.590,74 16.730,13

Posizione fissa 12.155,61 4.665,32

Posizione variabile media 18.248,83 7.003,90

Risultato medio 20.315,11 6.643,04

In particolare, la retribuzione variabile viene prevista nella misura sopra indicata, tenuto conto della distribuzione del suddetto personale tecnico tra le fasce in cui è articolata la retribuzione di posizione.

Tenuto conto che le retribuzioni dei dirigenti appartenenti al comparto Funzioni centrali saranno, all'esito del CCNL per il periodo 2016-2018, incrementate del 3,48%, se ne ricava che l'importo *pro capite* riconosciuto ai dirigenti di seconda fascia salirà sino a  $129.353 \times 1,0348 = 133.855$  euro.

Pertanto, il comma 3 comporta la maggiore spesa di personale di  $59 \times 133.855 = 7,90$  milioni in ragione di anno, a decorrere dal momento dell'immissione in ruolo dei vincitori del concorso, da gennaio 2021. Tale somma comprende, oltre alla retribuzione tabellare, anche la posizione di parte fissa e l'importo medio di quella variabile e del risultato.

Il maggior onere ammonta perciò a 7,90 milioni dal 2021 in termini di saldo netto da finanziare.

Inoltre, il comma 3 comporta altresì la maggiore spesa di 0,17 milioni di euro nell'anno 2019 e 0,18 milioni di euro nell'anno 2020 per la copertura degli oneri conseguenti allo svolgimento della procedura concorsuale. Si stima che alla procedura parteciperanno circa 150.000 candidati, che verseranno alle entrate dello Stato la somma complessiva di 1,5 milioni per diritti di segreteria.

Il **prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica, relativo al testo iniziale, espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti/maggiori entrate tributarie correnti.

(mln di euro)

norma	s/e	nat.	SNF			Fabb.			Ind. Netto		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
co.3	s	c	0	0	7,9	0	0	7,9	0	0	7,9
co.3	e	t/c	0	0	0	0	0	3,83	0	0	3,83
co3	s	c	0,17	0,18	0	0,17	0,18	0	0,17	0,18	0

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, posto che l'onere dal 2023 è stato correttamente rettificato in base ai rilievi formulati dalla R.G.S. in prima lettura<sup>(15)</sup>, alla luce della dettagliata esposizione in RT dei parametri impiegati nella determinazione dell'onere annuo prevista per posizioni dirigenziali di seconda fascia del MIUR, come aggiornata alla tornata contrattuale 2016/2018, che appare congrua, non ci sono osservazioni. Ad ogni modo, andrebbero richiesti i prospetti di computo degli effetti indotti, con l'indicazione delle aliquote applicate, come previsto dalla Circolare n. 32/2010 della R.G.S.

Il comma 4 prevede che nelle more dell'espletamento del concorso di cui al comma 3, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 94, quinto periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (La Buona Scuola), volta a corrispondere la retribuzione di risultato ai dirigenti a t.d. del comparto scuola ed è rifinanziata nella misura di 1,98 milioni di euro nel 2019 e di 7,90 milioni di euro nel 2020, ferme restando la finalità e la procedura di cui al medesimo comma 94. I contratti stipulati a valere sulle risorse di cui al primo periodo, hanno termine all'atto dell'immissione in ruolo dei dirigenti tecnici di cui al comma 3 e comunque entro il 31 dicembre 2020.

**La RT** annessa al ddl iniziale evidenzia che la norma consente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di sottoscrivere incarichi dirigenziali a tempo determinato in misura pari a 7,90 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare, in ragione di anno, da ottobre 2019 sino a dicembre 2020, momento dell'immissione in ruolo dei vincitori del concorso di cui al comma 4.

L'importo è tale da consentire la copertura di più posti rispetto a quelli coperti in passato ai sensi dell'articolo 1, comma 94, della legge n. 107 del 2015.

Infatti, detta legge autorizzava la sottoscrizione di contratti nel limite di 7 milioni annui. La legge di bilancio per il 2018 ha incrementato il fondo per il rinnovo dei contratti dei pubblici dipendenti in misura tale da consentire un miglioramento stipendiale complessivo pari al 3,48% a regime, per una spesa di  $7 \times 1,0348 = 7,26$  milioni annui. La risorsa ora disponibile è superiore, pari a 7,90 milioni in ragione di anno, e consentirà di coprire 59 posti.

Considerando che la disposizione decorrerà dal mese di ottobre 2019 e cesserà di avere effetti a dicembre 2020, l'onere è pari a 1,98 milioni nel 2019 e 7,90 milioni nel 2020.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori entrate tributarie correnti.

(mln di euro)

norma	s/e	nat.	SNF			Fabb.			Ind. Netto		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
co.4	s	c	1,98	7,9	0	1,98	7,9	0	1,98	7,9	0

**Al riguardo**, non ci sono osservazioni.

Il comma 5, ampiamente modificato nel corso dell'esame in prima lettura, reca alle lettere a)-e), modifiche all'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, ivi rivedendosi, anzitutto, la disciplina relativa alla stabilizzazione nel profilo di collaboratore scolastico del personale delle imprese di pulizia assunto a tempo indeterminato, e impegnato nell'erogazione dei medesimi servizi per almeno 10 anni, anche non continuativi, purché inclusivi del 2018 e del 2019.

In particolare, si differisce (dal 1° gennaio) al 1° marzo 2020 il termine a partire dal quale i servizi possono essere erogati esclusivamente da parte di personale dipendente appartenente al profilo di collaboratore scolastico, e sostituisce alla procedura selettiva per titoli e colloquio già prevista dalla normativa vigente, una prima procedura selettiva per soli titoli (lettera a).

Inoltre, per la copertura dei posti eventualmente residuati all'esito della procedura selettiva, prevede ulteriori attività, nonché una procedura di mobilità straordinaria per l'a.s. 2020/2021, e una seconda procedura selettiva per soli titoli riservata al medesimo personale, ma con un requisito di almeno 5 anni di servizio, che può essere svolto in questo caso anche a tempo determinato (lettera b e e).

Con la lettera c), si modifica il comma 5-ter dell'articolo 58 del decreto-legge 60/2013, ivi prevedendosi che può partecipare alla procedura il personale impegnato per almeno 10 anni, anche non continuativi, purché includano il 2018 e il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi. Ivi si dispone, altresì, fermo restando che non può partecipare alla procedura selettiva il personale di cui all'art. 1, co. 622, della L. 205/2017, che non può partecipare neanche: il personale escluso dall'elettorato politico attivo; coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento; coloro i quali siano stati dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile.

Inoltre, si conferma che le assunzioni all'esito della procedura selettiva in questione sono autorizzate, anche a tempo parziale, i rapporti già instaurati a tempo parziale, che però non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili, al contempo disponendosi che, nel limite complessivo già stabilito a legislazione vigente di 11.263 unità, i posti eventualmente residuati all'esito della stessa procedura siano utilizzati per il collocamento – a domanda, e nell'ordine di una apposita graduatoria nazionale formulata sulla base del punteggio già ottenuto nell'ambito della medesima procedura – di soggetti assunti a tempo parziale ovvero risultati in soprannumero nella provincia, in virtù della propria posizione in graduatoria. Si dispone, altresì, che le risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo del personale assunto a seguito della procedura selettiva di cui si è detto siano prioritariamente utilizzate per la trasformazione a tempo pieno dei predetti rapporti.

Infine, si stabilisce che il personale immesso in ruolo all'esito della stessa procedura selettiva e della chiamata dalla graduatoria nazionale non ha diritto, né a fini giuridici, né a fini economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle già citate imprese titolari di contratti per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole (le lettere d) ed e)).

Con la lettera f), aggiunta in prima lettura, si integra infine il comma 6 dell'articolo 58 del dl 69/2013, con l'inserimento dei commi 6-bis e 6-ter, ivi autorizzandosi lo scorrimento della graduatoria riferita alla procedura di stabilizzazione avviata per i lavoratori titolari di contratti attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo a seguito del subentro dello Stato nei compiti degli enti locali, e prorogati ininterrottamente, per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratore scolastico,

prevedendosi che ai relativi oneri, pari a € 0,452 mln nel 2020 e a 1.355 mln annui a decorrere dal 2021, si provveda: 1) quanto a € 0,452 mln nel 2020 e a € 1,355 mln nel 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche; 2) quanto a € 1,355 mln nel 2021 e a decorrere dal 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica. con riferimento all'incremento disposto ai sensi dell'articolo 1, comma 763, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Il comma 5-*bis* integrato anch'esso in prima lettura, si stabilisce che all'onere derivante dal comma 5, lettera a), pari a euro 88 milioni per l'anno 2020, si provveda: a) quanto a euro 28 milioni, pari a euro 56 milioni in termini di saldo netto da finanziare, mediante riduzione degli stanziamenti di bilancio riferiti al pagamento di stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo indeterminato; b) quanto a euro 60 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento all'incremento disposto ai sensi dell'articolo 1, comma 763, della legge 30 dicembre 2018, n. 145..

**La RT** annessa al ddl iniziale evidenzia che la norma di cui alla lettera a), nella sua versione iniziale, comportava risparmi di spesa dei quali, prudenzialmente, non si tiene conto ai fini della determinazione dei saldi di finanza pubblica.

Infatti, modifica la legislazione vigente, uniformando le modalità e i criteri di graduazione dei soggetti interessati all'immissione in ruolo in qualità di collaboratore scolastico nell'ambito della procedura riservata ai dipendenti delle imprese di pulizia attive presso le scuole, a quelli utilizzati per la generalità dei collaboratori scolastici dipendenti dallo Stato.

Conseguentemente, la procedura si sgrava, venendo meno il colloquio previsto a legislazione vigente. Ciò comporterà il venir meno della spesa, altrimenti necessaria, per remunerare le commissioni di valutazione.

Le integrazioni e modifiche approvate nel corso dell'esame in prima lettura sono al momento tutte sprovviste di RT.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, limitatamente alle lettere a), si rileva, *in primis* che non appare evidente quali siano le norme che determinano l'onere di 88 milioni di euro per il 2020 dal momento che la proroga di due mesi della possibilità di utilizzare servizi esternalizzati è compensata con il differimento di due mesi del termine a partire dal quale possono essere effettuate le assunzioni.

La sola spesa che sembrerebbe poter derivare dall'attuazione delle norme sembra pertanto quella connessa all'espletamento della ulteriore selezione di personale riservata a coloro che non hanno un requisito di servizio pregresso di almeno 10 anni, ma essa non discende dalla lettera a) del comma 5 indicata invece come fonte dell'onere dalla norma di copertura.

Poi, in merito alla lettera f), per i profili di quantificazione, si osserva che le somme messe a disposizione per coprire l'onere derivante dall'assunzione di 45 collaboratori scolastici appare congruo con riferimento ad altre norme di analogo contenuto. Pertanto, andrebbe chiarito se nella dotazione organica del personale collaboratore scolastico della provincia di Palermo esista il numero di posti da disaccantonare richiesto dalla disposizione in esame<sup>(16)</sup>.

Tanto premesso, appare necessario che il Governo fornisca gli elementi sottesi alla stima di un onere di 88 milioni di euro per il solo anno 2020.

Quindi, venendo ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 5-*bis* dell'articolo 2 provvede agli oneri derivanti dal comma 5, lettera a), in parte, mediante riduzione degli stanziamenti di bilancio riferiti al pagamento di stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo indeterminato (quanto a 28 milioni di euro, pari a 56 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare) e, in altra parte, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006 (60 milioni di euro).

In merito alla prima modalità di copertura, tenuto conto anche del parere contrario espresso dalla R.G.S. nel corso dell'esame in prima lettura<sup>(17)</sup>, si evidenzia che la disposizione in commento opera una riduzione di spese di natura obbligatoria definite come "oneri inderogabili", vale a dire spese vincolate a meccanismi o parametri (determinati da leggi o da altri atti normativi) che ne regolano autonomamente l'evoluzione. Pertanto, andrebbero richiesti elementi di dettaglio in merito alla destinazione delle citate risorse, specificando i programmi di spesa interessati dalla riduzione, anche al fine di escludere che il citato utilizzo pregiudichi obbligazioni già assunte o da assumere pur in presenza delle modifiche introdotte dalla presente disposizione.

Inoltre, la stessa norma di copertura afferma che la riduzione in termini di saldo netto da finanziare è pari al doppio dell'onere da coprire, in termini di indebitamento netto, per cui andrebbe confermato che ciò sia dovuto alle minori entrate tributarie e contributive che comporta la riduzione degli stanziamenti destinati al pagamento delle retribuzioni del personale.

Circa le coperture previste a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, appare necessario che il Governo confermi la sussistenza nei diversi capitoli in cui è stato suddiviso il Fondo medesimo delle occorrenti risorse, anche alla luce dell'utilizzo delle medesime risorse da parte degli articoli 2, comma 5-*bis*, e 9, comma 1, lettera b).

Quanto alla copertura disposta mediante riduzione del Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica (capitolo 1285 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca), appare necessario che il Governo confermi la sussistenza delle occorrenti risorse e assicuri che l'utilizzo delle risorse stesse non comprometta la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente.

Il comma 6, anch'esso modificato in prima lettura, disciplina una procedura selettiva riservata per la progressione all'area di Direttore dei servizi generali e amministrativi nelle scuole (DSGA) degli assistenti amministrativi di ruolo che abbiano svolto a tempo pieno le funzioni di DSGA per almeno 3 anni scolastici interi, a decorrere dall'a.s. 2011/2012. Si precisa che le graduatorie della procedura selettiva riservata sono utilizzate in subordine a quelle del concorso in corso di svolgimento, attivato a seguito della legge di bilancio 2018, con riferimento alle quali la percentuale degli idonei è elevata (dal 20%) al 30% dei posti messi a concorso per la singola regione, con arrotondamento all'unità superiore.

**La RT** annessa al ddl iniziale ribadisce che la norma prevede che l'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo n. 75 del 2017, si applichi anche al personale assistente amministrativo interessato a transitare nell'area dei direttori dei servizi generali e amministrativi.

Certifica che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, poiché non modifica le facoltà assunzionali, mentre gli oneri derivanti dalla gestione del concorso sono posti a carico degli ordinari stanziamenti a tal fine iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca mediante una riprogrammazione dei fabbisogni correnti.

Le integrazioni e modifiche approvate nel corso dell'esame in prima lettura sono al momento sprovviste di RT.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, non si formulano osservazioni tenuto conto che, come evidenziato dalla RT, non viene alterato il quadro vigente delle facoltà assunzionali.

15) In proposito, la R.G.S ha espresso sulla integrazione "parere contrario, in quanto la disposizione, essendo sprovvista della necessaria relazione tecnica, non è possibile una compiuta valutazione degli effetti finanziari e della congruità dell'onere individuato dalla norma in euro 11,26 milioni annui dal 2023 anche per gli effetti della disposizione in termini di indebitamento netto e fabbisogno. Inoltre, si rappresenta che la relazione tecnica al testo base del provvedimento prendeva a riferimento un onere *pro capite* di euro 133.855 in virtù del quale l'onere complessivo della disposizione si attesterebbe ad euro 11.645.385. Sul punto appaiono dunque necessari dei chiarimenti tenuto conto che la norma prevede un onere di euro 11,26 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 che sarebbe compatibile con l'assunzione di 84 dirigenti tecnici." Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., doc. cit., pagina 5.

16) La RGS ha espresso parere contrario sulla lettera f) del comma 5 che "autorizza lo scorrimento della graduatoria di cui all'articolo 1, comma 622 della legge di bilancio n.205/2017 con contestuale disaccantonamento di 45 posti di collaboratore scolastico nella dotazione organica del personale collaboratore scolastico della provincia di Palermo. La disposizione quantifica l'onere in euro 0.452 milioni nel 2020 e in euro 1,355 milioni nel 2021."

17) La RGS ha evidenziato che "l'assenza della necessaria relazione tecnica non consente una compiuta valutazione degli effetti finanziari dell'intera proposta nonché della valutazione della congruità della copertura finanziaria. In ogni caso, circa la copertura finanziaria di cui alla lettera a) si esprime parere contrario tenuto conto che le somme stanziamenti per il funzionamento delle istituzioni scolastiche sono state oggetto di una significativa riduzione per il contributo dell'Amministrazione agli obiettivi di finanza pubblica nell'ambito del d.D.L. di bilancio per gli anni 2020-2022, pertanto una ulteriore riduzione andrebbe a compromettere il corretto funzionamento degli istituti scolastici." Cfr. Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., doc. cit., pagina 6.

### **Articolo 3**

#### ***(Disposizioni urgenti in materia di rilevazione biometrica delle presenze del personale scolastico e di servizi di trasporto scolastico)***

Il comma 1 esclude anche i dirigenti scolastici e il personale ATA, unitamente al personale docente ed educativo delle scuole, dal sistema di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro, previsto dalla L. 56/2019 per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche (di cui all'art. 1, co. 2, del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni). A tal fine, viene interamente sostituito il co. 4 dell'art. 2 della L. 56/2019.

**La RT** annessa al ddl iniziale ribadisce che la norma modifica l'articolo 2 della legge n. 56 del 2019 escludendo tutto il personale scolastico dalle misure relative alla rilevazione biometrica delle presenze.

**Al riguardo**, in considerazione dei potenziali risparmi derivanti dalla disposizione, non ci sono osservazioni.

Il comma 2 consente la riduzione o l'azzeramento della quota corrisposta dalle famiglie per i servizi di trasporto scolastico rispetto ai costi sostenuti dall'ente locale, in relazione alle condizioni della famiglia e sulla base di delibera motivata, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

**La RT** annessa al ddl iniziale assicura che la norma non comporta nuove o maggiori spese per la finanza pubblica, poiché è previsto che i Comuni possano ridurre la quota di partecipazione delle famiglie al costo dei servizi di trasporto degli alunni, però nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

**Al riguardo**, nulla da osservare, nel presupposto che la rimodulazione della quota corrisposta dalle famiglie per i servizi di trasporto scolastico venga stabilita nel rispetto dei vincoli di bilancio previsti a normativa vigente in capo agli enti territoriali.

#### **Articolo 4**

##### ***(Semplificazioni in materia di acquisti funzionali alle attività di ricerca)***

L'articolo, come riformulato nel corso dell'esame in prima lettura, prevede che alcune disposizioni relative agli acquisti centralizzati tramite Consip SpA non trovano applicazione per le università statali, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e per gli enti pubblici di ricerca, in relazione agli acquisti di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca, al trasferimento tecnologico e alla terza missione.

**La RT** annessa al ddl iniziale riferisce che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

Infatti, assicura che la stessa avrà unicamente l'effetto di consentire procedure di acquisto non mediate dalla piattaforma MEPA, fermi restando, però, tutti i limiti di impegnabilità, i vincoli di bilancio e la disciplina recata dal codice dei contratti pubblici.

Anzi, la norma potrebbe comportare risparmi di spesa, che prudenzialmente si ritiene di non computare, in quanto la deroga all'utilizzo del MEPA riguarderà attrezzature destinate alla ricerca universitaria e artistica, che di solito sono caratterizzate da un'elevata specificità tecnica, tale che si possano ottenere offerte maggiormente vantaggiose unicamente rivolgendosi a un mercato di fornitori spesso poco interessati a inserirsi nella piattaforma MEPA, ad es. perché prevalentemente operanti su mercati esteri.

Le integrazioni e modifiche approvate nel corso dell'esame in prima lettura sono al momento tutte sprovviste di RT.

**Al riguardo**, sui profili di quantificazione, tenuto conto anche dei chiarimenti forniti dalla RT relativamente al testo originario dell'articolo 4, non ci sono osservazioni. Va rilevato che per effetto di un'integrazione del testo, gli enti compresi nell'articolo saranno esentati dalla mediazione delle convenzioni quadro e del mercato elettronico anche per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, settori in cui invece potrebbero non essere riscontrabili le specificità rilevabili invece per beni e servizi funzionalmente destinati alle attività di ricerca e le altre elencate.

#### **Articolo 5**

##### ***(Semplificazioni in materia universitaria)***

Il comma 1 novella la L. 240/2010 aumentando la durata dell'abilitazione scientifica nazionale da sei a nove anni; prorogando di due anni il termine per la chiamata nel ruolo di professori di prima e seconda fascia di coloro che sono già in servizio nella stessa università come, rispettivamente, professori di seconda fascia e ricercatori a tempo determinato in possesso di abilitazione scientifica nazionale.

Il comma 2 della disposizione in commento stabilisce che la durata delle abilitazioni scientifiche nazionali conseguite precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto-legge è di nove anni dal relativo rilascio.

**La RT** annessa al ddl iniziale ribadisce che le norme elevano la durata delle abilitazioni scientifiche nazionali già conseguite e di quelle che lo saranno in futuro, da sei a nove anni.

Assicura che si tratta di una disposizione di natura ordinamentale, che non ha effetti sulle facoltà assunzionali degli atenei e che pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Anche la lettera b) del comma 1 ha natura ordinamentale. Infatti, si limita a modificare il novero dei soggetti in favore dei quali possono essere utilizzate le facoltà assunzionali degli atenei, senza che le medesime siano però incrementate.

**Al riguardo**, non ci sono osservazioni, nel presupposto che la chiamata nel ruolo di professore associato dei ricercatori a tempo determinato avvenga comunque nel solo quadro delle facoltà assunzionali degli enti interessati.

## **Articolo 6** **(Disposizioni urgenti sul personale degli enti pubblici di ricerca)**

L'articolo è stato ampiamente integrato e modificato in prima lettura<sup>(18)</sup>.

In particolare, i commi 1 e 1-*bis* dell'articolo, inserendo, rispettivamente, i capoversi 4-*bis*, 4-*ter* e 4-*quater* nell'art. 12 del D.Lgs. 218/2016 e l'articolo 12-*bis* nel medesimo D.Lgs., prevedono che per gli enti pubblici di ricerca:

- il requisito dell'essere stato reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali si intende assolto anche qualora il soggetto abbia conseguito un'idoneità, per il medesimo profilo o livello professionale, in graduatorie vigenti alla data del 31 dicembre 2017 (anziché del 22 giugno 2017, come previsto nel testo originario), relative a procedure concorsuali ordinarie o bandite ai sensi del D.L. 101/2013 (L. 125/2013) ovvero – a seguito delle modifiche apportate durante l'esame in sede referente – abbia vinto un bando competitivo per il quale è prevista l'assunzione per chiamata diretta da parte dell'ente ospitante, o sia risultato vincitore di selezioni pubbliche a tempo determinato o per assegno di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca concesse a progetti a finanziamento nazionale o internazionale (comma 1, capoverso 4-*bis*, primo periodo);
- sia possibile stabilizzare personale anche qualora la previa assunzione a tempo determinato sia avvenuta mediante procedure non concorsuali (si tratta, dunque, di una novità rispetto alla disciplina generale). In tal caso, alle iniziative di stabilizzazione, si provvede mediante l'espletamento di procedure per l'accertamento dell'idoneità (e non con prove selettive, come previsto nel testo originario) (comma 1, capoverso 4-*bis*, secondo periodo). Ai fini del requisito dei tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, si computano, per il conteggio dei periodi prestati alle dipendenze dell'Ente che procede alla assunzione, anche i periodi di attività svolti in base ad un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa o in base al conferimento di un assegno di ricerca; inoltre, per effetto delle modifiche apportate durante l'esame in sede referente, si considerano anche le collaborazioni coordinate e continuative prestate presso fondazioni operanti con il sostegno finanziario del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito dello stesso ente che procede all'assunzione, o di altri enti pubblici di ricerca, ovvero di università (comma 1, capoverso 4-*ter*).

Con riferimento alle procedure di cui all'art. 20, co. 1 e 2, del D.Lgs. 75/2017, relativamente alla stabilizzazione del personale precario, poste in essere dagli enti pubblici di ricerca, il termine del 31 dicembre 2020 è prorogato al 31 dicembre 2021, per cui l'applicazione della disciplina transitoria in oggetto deve intendersi riferita al quadriennio 2018-2021 e non più al triennio 2018-2020.

In particolare, qualora la stipula del contratto a tempo determinato o dell'assegno di ricerca sia avvenuta per lo svolgimento di attività di ricerca e tecnologiche, l'ente può, previa procedura selettiva per titoli e colloquio, dopo il completamento dei tre anni anche non continuativi negli ultimi cinque anni, trasformare il contratto o l'assegno in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in relazione alle medesime attività svolte e nei limiti stabiliti del fabbisogno di personale. Ciò è possibile nel limite del 50 per cento delle risorse disponibili per le assunzioni nel medesimo con riferimento alle procedure di cui all'art. 20, co. 2, poste in essere dagli enti pubblici di ricerca (comma 1, capoversi 4-*quater* e 4-*quinquies*, introdotti nel corso dell'esame in sede referente).

**La RT** annessa al ddl iniziale assicura che il comma 1 riveste natura ordinamentale. Infatti, si limita a modificare il numero dei soggetti in favore dei quali possono essere utilizzate le facoltà assunzionali degli enti pubblici di ricerca, senza che le medesime siano però incrementate.

Le altre integrazioni e modifiche approvate nel corso dell'esame in prima lettura sono al momento tutte sprovviste di RT.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, si osserva che, anche a seguito delle modifiche intervenute in sede referente, resta fermo che l'articolo 6 opera nel rispetto del limite delle facoltà assunzionali degli enti interessati e dunque, prevedibilmente, in condizioni di neutralità finanziaria. Sul punto sarebbe comunque utile una conferma da parte del Governo.

<sup>18)</sup> Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, doc. cit., 20 novembre 2019, pagina 33.

## **Articolo 7** **(Modificazioni alla legge 20 agosto 2019, n. 92)**

L'articolo reca una novella all'art. 2 della L. 92/2019 sull'insegnamento scolastico dell'educazione civica. In particolare, inserendo il co. 9-*bis*, si precisa che l'introduzione dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica non determina un incremento della dotazione organica complessiva e non determina l'adeguamento dell'organico dell'autonomia alle situazioni di fatto oltre i limiti del contingente previsto dall'art.1, co. 69, della L. 107/2015.

**La RT** annessa al ddl iniziale assicura che la norma ha natura ordinamentale, limitandosi a precisare quanto già previsto a legislazione vigente, cioè che alla legge n. 92 del 2019 in tema di insegnamento trasversale di educazione civica si deve dare attuazione nell'ambito della dotazione organica esistente per il personale docente.

**Al riguardo**, in considerazione del carattere ordinamentale delle norme, non ci sono osservazioni.

## Articolo 8 (Disposizioni contabili)

Il comma 1 prevede, per il 2019, un incremento di 8,426 milioni di euro del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, cui si provvede, in base al comma 4, ai sensi dell'articolo 9.

Il comma 2 dispone che il fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, destinato al miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica, è incrementato di 10,50 milioni di euro nel 2019.

Il comma 3 riduce per il 2019 da 25,8 milioni a 12,3 milioni il limite di spesa connesso all'utilizzo da parte delle università di docenti in servizio presso istituzioni scolastiche. A tal fine, novella l'art. 1, co. 4, della L. 315/1998, in base al quale il personale docente può essere destinato a svolgere attività di *tutor* nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria. La stessa possibilità era prevista anche con riguardo ai percorsi universitari abilitanti per l'insegnamento nelle scuole secondarie, ora non più attivati.

Il comma 4 stabilisce che agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a euro 18,926 milioni nel 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 9.

**La RT** annessa al ddl iniziale attesta che il comma 3 comporta risparmi di spesa, pari a 13,5 milioni di euro per l'anno 2019 poiché riduce in pari misura la somma disponibile, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 315 del 1998, per l'esonero o semi-esonero del personale docente impiegato quale *tutor nei* corsi di laurea in scienze della formazione primaria e nei percorsi universitari abilitanti.

La riduzione è sostenibile poiché a legislazione vigente non saranno più organizzati i percorsi universitari abilitanti di cui al regolamento adottato con decreto n. 249 del 2010. Permane la necessità di assicurare i *tutor* nell'ambito dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria. Si tratta di n. 428 *tutor*, ciascuno dei quali gode dell'esonero completo e deve dunque essere sostituito con un docente assunto con contratto a tempo determinato "sino al 30 giugno".

Poiché lo stipendio mensile lordo Stato, inclusi la tredicesima, l'elemento perequativo e l'indennità di vacanza contrattuale, di un docente della scuola dell'infanzia e primaria, è pari a 2.803,46 euro, ne deriva che la spesa per i *tutor* si ridurrà dagli originari 50 miliardi di lire annui a soli 12 milioni, pari a 428 x 10 x 2.803,46. Il risparmio di spesa relativo all'anno 2019 è utilizzato dall'articolo 9 per coprire parte delle spese derivanti dal decreto-legge.

Il **prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto maggiori spese correnti.

(milioni di euro)

			SNF			Fabb.			Ind. Netto.		
norma	s/e	nat.	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
co.1	s	c	8,49	0	0	8,49	0	0	8,49	0	0

(milioni di euro)

			SNF			Fabb.			Ind. Netto.		
norma	s/e	nat.	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
co.2	s	c	10,5	0	0	10,5	0	0	10,5	0	0

(milioni di euro)

			SNF			Fabb.			Ind. Netto.		
norma	s/e	nat.	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
co.3	s	c	-13,5	0	0	-13,5	0	0	-13,5	0	0
co.3	s	c	0	0	0	-6,55	0	0	-6,55	0	0

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, si prende atto di quanto evidenziato dalla RT sul comma 3, relativamente all'utilizzo da parte delle università di docenti in servizio presso istituzioni scolastiche quale *tutor* nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, che comporta risparmi di spesa.

Il risparmio è quantificato dalla RT a partire da taluni dati e parametri, tra cui la durata dell'attività di *tutor* per 10 mesi l'anno, per cui andrebbe confermato che quest'ultimo parametro corrisponda alla durata media effettiva dei corsi nei quali sono impegnati i *tutor*.

Il comma 5 prevede che il *bonus* per la valorizzazione del merito, inizialmente destinato solo ai docenti di ruolo, sia destinato anche ai docenti con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) o fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto). A tal fine, novella l'art. 1, co. 128, della L. 107/2015.

**La RT** annessa al ddl iniziale certifica che il comma ha natura ordinamentale, limitandosi a consentire che il cd. "bonus" docenti, istituito dall'articolo 1 comma 127 della legge n. 107 del 2015, possa essere erogato anche al personale docente non di ruolo con contratto a tempo determinato annuale o sino al termine delle attività didattiche, oltre che ai docenti di ruolo, ferma restando la disponibilità complessiva come determinata dall'articolo 40 del CCNL 19 aprile 2018.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, posto che la norma dispone l' ampliamento della possibilità di riconoscere il "bonus" docenti anche al personale non di ruolo con contratto a tempo determinato, nell'ambito delle relative disponibilità, appare utile acquisire dati ed elementi di valutazione volti a definire la platea dei soggetti interessati dalla norma e la relativa spesa, nonché a verificare la congruità di quest'ultima rispetto alle risorse complessivamente destinate alle finalità di cui all'articolo 1, commi 126-130, della legge n. 107/2015.

### **Articolo 9 (Copertura finanziaria)**

L'articolo reca la copertura finanziaria del provvedimento.

In particolare, si prevede che agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 13, lettera a), 2, comma 1, lettera a), commi 2, 3 e 4, 8, commi 3 e 4, nonché delle lettere c) ed e) del presente comma, pari a 21,076 milioni di euro per l'anno 2019, 12,080 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e 19,730 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 32,135 milioni di euro per l'anno 2019, a 16,086 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e a 23,736 milioni annui di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede:

- a. quanto a euro 13,5 milioni per l'anno 2019, a euro 8,260 milioni annui a decorrere dall'anno 2020, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 14,460 milioni di euro per l'anno 2019, a 12,092 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 2, commi 1, lettera a), 3 e 4, e 8, comma 3;
- b. quanto a euro 4 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- c. quanto a euro 4,260 milioni per l'anno 2019 e euro 11,65 milioni a decorrere dall'anno 2023 (lettera e-bis), mediante corrispondente riduzione del Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica, di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- d. quanto a 8,426 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;
- e. quanto a 5,040 milioni di euro per l'anno 2019, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, stanziato per assicurare la copertura degli oneri connessi al funzionamento dei Gruppi per l'inclusione territoriale.

**La RT** annessa al ddl iniziale ribadisce che il dispositivo provvede a dare copertura alle spese previste dal decreto-legge.

Le integrazioni e modifiche approvate nel corso dell'esame in prima lettura sono al momento sprovviste di RT.

Il **prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto sui saldi di finanza pubblica espone i seguenti valori in conto minori spese correnti/minori entrate tributarie correnti.

(milioni di euro)

norma	s/e	nat.	SNF			Fabb.			Ind. Netto.		
			2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
lett. a)	s	c	-13,5	-8,6	-8,6	-14,46	-12,09	-12,09	-14,46	-12,09	-12,09
lett. b)	s	c	0	-4	-4	0	-4	-4	0	-4	-4
lett. c)	s	c	-4,26	0	0	-4,26	0	0	-4,26	0	0
lett.c)	e	t/c	0	0	0	-2,07	0	0	-2,07	0	0
lett. d)	s	c	-8,43	0	0	-8,43	0	0	-8,43	0	0
lett. e)	s	c	-5,04	0	0	-5,04	0	0	-5,04	0	0

**Al riguardo**, relativamente alla copertura indicata alla lettera a), laddove si dispone la compensazione dei nuovi oneri mediante l'utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dalle disposizioni del provvedimento in precedenza richiamate all'articolo 2, commi 1, lettera a), 3 e 4, e 8, comma 3, posto che la quantificazione effettuata delle maggiori entrate e delle minori spese appare sostanzialmente prudentiale, rispetto all'importo utilizzato a copertura, non si hanno osservazioni.

Sulla lettera b), ovvero in merito alla copertura disposta invece a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, andrebbe richiesta una conferma circa l'esistenza delle disponibilità di cui trattasi, alla luce di dati analitici inerenti la dotazione dei diversi capitoli in cui è stato suddiviso il Fondo medesimo nello stato di previsione del MIUR, in considerazione delle riduzioni e degli accantonamenti previsti dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2020-2022, nonché rassicurazioni in merito al fatto che il ricorso a tali risorse con la norma in esame sia suscettibile di riflettersi nella mancata realizzazione di interventi già previsti ai sensi della legislazione vigente a valere di tale specifico strumento contabile.

Quindi, relativamente alle lettere c) ed e-*bis*), considerato ivi si provvede al reperimento delle risorse mediante la riduzione del Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica, di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015, andrebbe confermata la sostenibilità della riduzione di tali risorse, considerate delle finalizzazioni che sono previste ai sensi della legislazione vigente nell'ambito del riordino disposto dalla stessa legge 107/2015. Inoltre, andrebbero richiesti i prospetti di calcolo degli effetti indotti.

In merito poi alla lettera d), ovvero alla copertura disposta attraverso la riduzione per 8,43 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 59 del 2017, come da ultimo modificato dalla legge di bilancio per il 2019, laddove sono stanziati, a decorrere dal 2019, risorse pari a 13,426 milioni di euro annui al fine di fronteggiare gli oneri connessi all'organizzazione delle procedure concorsuali per l'accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, andrebbero richieste specifiche rassicurazioni in merito all'impiego delle suddette risorse, tenuto conto delle specifiche finalità previste dalla legislazione.

Infine, in merito alla lettera e), circa la copertura disposta mediante l'utilizzo delle risorse stanziati per assicurare il funzionamento dei Gruppi per l'inclusione territoriale (GIT) in relazione all'esonero del personale impegnato nei lavori dei gruppi medesimi, in considerazione della revisione dell'istituto normativo di cui all'articolo 1, comma 18-*sexies* del provvedimento in esame, andrebbero richieste conferme in merito alla riducibilità delle citate risorse.

#### **Articolo 9-*bis*** **(Clausola di salvaguardia)**

L'articolo, aggiunto in prima lettura con il parere favorevole del Governo<sup>(19)</sup>, prevede che le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Le integrazioni e modifiche approvate nel corso dell'esame in prima lettura sono al momento sprovviste di **RT**.

**Al riguardo**, non ci sono osservazioni.

---

<sup>19)</sup> Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni, doc. cit., 19 novembre 2019, pagina 15.